

Convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero
dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile**

L'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", con sede legale in Via Palladio 8, 33100 Udine, C.F. 80014550307, P.I. 01071600306, nella persona del Rettore, Prof. Roberto Pinton, nato a Padova (PD) il 14.02.1956, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università, il quale interviene a stipulare e sottoscrivere il presente atto a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche nella seduta del 1° dicembre 2022,

E

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di seguito denominato "Ordine", con sede legale in Largo San Giorgio 7/3, 33170 Pordenone, C.F. 91071170939, nella persona del Presidente, Dott. Alberto Sandrin, nato a Aviano (Pn) il 12.11.1964, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ordine, autorizzata a stipulare e sottoscrivere il presente atto in rappresentanza dell'Ordine,

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;

- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

STIPULANO

la seguente convenzione:

Articolo 1 – Sezione B Albo ODCEC. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), iscritto da almeno cinque anni nelle sezioni A o B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in regola con l'obbligo della formazione professionale continua, e con l'indicazione di un docente (tutor accademico), titolare di insegnamento interessato per ambito disciplinare alla Convenzione o appartenente al Consiglio di Corso di Studio (CCS) del Corso di Laurea nell'ambito del quale ricade la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al corso di laurea triennale della classe L-18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵, denominato "Economia Aziendale" attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b) acquisizione nel percorso formativo triennale di almeno i crediti formativi universitari indicati nella tabella sottostante.

Tabella 1. CFU necessari per accesso sezione B Albo.

Ambiti disciplinari	Crediti formativi minimi su 180 CFU
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 CFU

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine indica un referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in regola con gli obblighi di formazione professionale continua.
8. L'Università si riserva la facoltà, attraverso regolamento didattico di Corso di laurea, di attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari, da inserire nel Piano di studio individuale in sostituzione di insegnamenti a scelta (numero compreso tra 6 e 9 CFU) a condizione che:
 - a) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Corso di Studio o Dipartimento interessato;
 - b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
 - c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2 - Sezione B Albo ODCEC. Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁶, nel corso di studio denominato "Economia Aziendale" e posseggono i requisiti di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3 - Sezione A Albo ODCEC. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), iscritto da almeno cinque anni nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in regola con l'obbligo della formazione professionale continua, e con l'indicazione di un docente (tutor accademico), titolare di insegnamento interessato per ambito disciplinare alla Convenzione o appartenente al Consiglio di Corso di Studio (CCS) del Corso di Laurea nell'ambito del quale ricade la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avvenuto conseguimento di una laurea triennale nella classe L-18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷, ovvero, avvenuto conseguimento di una laurea triennale in altra classe di laurea e che abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) iscrizione al corso di laurea magistrale della classe LM-77 – Scienze economico aziendali⁸ denominato "Economia Aziendale", attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) acquisizione nel percorso di laurea triennale dei crediti indicati nella tabella contenuta all'art.1, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) acquisizione nel solo percorso formativo magistrale dei crediti formativi universitari indicati nella tabella sottostante.

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Tabella 2. CFU necessari per accesso Sezione A Albo.

Ambiti disciplinari	Crediti formativi minimi su 120 CFU
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 CFU
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /07 Diritto del lavoro IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 CFU

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica un referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in regola con gli obblighi di formazione professionale continua.

8. L'Università si riserva la facoltà, attraverso regolamento didattico di Corso di laurea, di attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari, da inserire nel Piano di studio individuale in sovrannumero, oppure in sostituzione della Preparazione alla tesi di laurea (6

CFU), oppure in sostituzione di insegnamenti a scelta (numero compreso tra 6 e 9 CFU) a condizione che:

- e) *ex ante* sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Corso di Studio o Dipartimento interessato;
- f) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- g) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo nonché in quelle maturate durante l'esperienza del tirocinio.

Articolo 4 - Sezione A Albo ODCEC. Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-77 – Scienze economico aziendali⁹ nel corso di studio denominato "Economia Aziendale" e posseggono i requisiti di cui al precedente art. 3.

Articolo 5 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. Le parti, in separata convenzione, possono prevedere che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
2. Le parti si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 6 – Durata

1. La durata della presente convenzione è di cinque anni con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.
2. Le Parti potranno prorogare la durata della convenzione per un ulteriore quinquennio mediante scambio di intenti da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata entro tre mesi prima della scadenza contrattuale.
3. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata. Il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività di tirocinio in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

Articolo 7 – Legge applicabile e foro competente

1. La presente convenzione sarà interpretata ed eseguita in conformità con la legge italiana.
2. In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà rimessa dalle parti alla esclusiva competenza del Foro di Udine.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" dei propri siti web.

Articolo 9 – Spese di registrazione e di bollo

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università–autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Articolo 10 – Disposizioni finali e revisione periodica della convenzione

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla convenzione quadro dell'ottobre 2014, sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ed alla normativa vigente.
2. La presente convenzione quadro verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementare l'applicazione presso gli ordini e gli atenei.
3. La presente convenzione non potrà essere modificata o integrata senza il consenso di entrambe le Parti contraenti, risultante da atto scritto e dalle stesse sottoscritte.

Udine,

Il Rettore dell'Università degli Studi di Udine
Prof. Roberto Pinton

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili
Dott. Alberto Sandrin